

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1912 del 12/04/2017
Oggetto	Variante alla concessione di cui alla determinazione n.9352 del 13/07/2012 relativa all'aumento di mq 600,00, identificati catastalmente al foglio n. 5, fronte particella n. 386, dell'area demaniale occupata, per un totale di mq 7.850,00 sul fiume Rabbi nel comune di Predappio (FC) ĩ loc.tà Tontola - FC03T0032
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1942 del 10/04/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno dodici APRILE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l' art 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- la deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003, n.350, "Approvazione del Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 05/02/2016 assunta a prot. n. PG.2016.82821 in data 10/02/2016 la Ditta **Tontola Beach srl (CF. 03302040401)** con sede in via San Pietro n.37/a, 47016 Predappio (FC), nella persona del sig. **Molinari Emanuele - CF MLNMNL71T14D704H**, in qualità di socio delegato dal Legale Rappresentante sig. **Molinari Domenico - CF MLNDNC30A23H017N**, corredata degli elaborati tecnici, ha chiesto la variante alla concessione di cui alla determinazione n.9352 del 13/07/2012 che prevedeva l'occupazione di un'area del demanio idrico di mq 7.250,00 sul fiume Rabbi nel comune di Predappio (FC) - loc.tà Tontola, aumentando l'area demaniale precedentemente concessionata di un'ulteriore superficie a margine di mq 600,00, identificata catastalmente al Foglio 53 fronte Mappale 386, portando i mq occupati ad un totale di mq 7.850,00, così come dettagliatamente descritta negli elaborati grafici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti del Servizio;

PRESO ATTO della successiva integrazione volontaria presentata dalla ditta Tontola Beach srl assunta con PGDG/2016/6685 del 03/10/2016, con la quale si evidenzia una variante distributiva interna senza variazione della superficie richiesta;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R. n. 63 del 09/03/2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con Determinazione n.2472 del 12/12/2016 con il quale sono state indicate le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO:

- che la richiesta con le modifiche tecniche apportate è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna, come risulta dalla Determinazione Dirigenziale n. 2472 del 12/12/2016;
- che l'area interessata dall'istanza non si trova in Area Protetta o SIC/ZPS.

RITENUTO pertanto:

- di assentire sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa la variante alla concessione relativa all'aumento dell'occupazione di un area del demanio idrico di mq 600,00, identificata catastalmente al Foglio 53 fronte Mappale 386, portando i mq occupati ad un totale di mq 7.850,00, sul fiume Rabbi nel comune di Predappio (FC), come da documentazione agli atti;
- di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2022;
- di fissare il canone per l'annualità 2017 in €.4.063,93.

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2017 pari a €.4.063,93;
 - c) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a €.4.063,93 a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora al termine della Concessione risultino adempiuti tutti i relativi obblighi, precisando che è stato integrato con €.411,25 rispetto al deposito già effettuato;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere alla Ditta **Tontola Beach srl (CF. 03302040401)** con sede in via San Pietro n.37/a, 47016 Predappio (FC), Legale Rappresentante sig. **Molinari Domenico - CF MLNDNC30A23H017N** la concessione, ai soli fini idraulici e nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa alla variante alla concessione di cui alla determinazione n.9352 del 13/07/2012 che prevedeva l'occupazione di un'area del demanio idrico di mq 7.250,00 sul fiume Rabbi nel comune di Predappio (FC) - loc.tà Tontola, aumentando l'area demaniale precedentemente concessionata di un'ulteriore superficie a margine di mq 600,00, identificata catastalmente al Foglio 53 fronte Mappale 386, portando i mq occupati ad un totale di mq 7.850,00, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti della Direzione Tecnica - Area Coordinamento e Rilascio concessioni;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2022;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione siano inoltrate sia a questa Agenzia che dall' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di stabilire nella misura di €4.063,93 il canone per il 2017, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2017 è già stata versata;
6. di stabilire che il canone fissato al punto precedente è aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
7. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella 2017, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;
8. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in €4.063,93 è stato versato integrando il precedente deposito cauzionale con l'importo di €411,25;
9. che sono state introitate le spese di istruttoria per un

importo pari a € 75,00;

10. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione procederà alla riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art. 51 della legge regionale 22/12/2009, n.24,
11. di stabilire:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale.
12. di stabilire che il presente atto è assoggettato a registrazione nel termine di 20 giorni dall'emanazione e che la registrazione è a carico del concessionario;
13. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
14. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
15. che l'originale del presente atto e del disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;

16. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
17. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa;
18. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
19. di notificare tramite PEC il presente atto alla società Tontola Beach srl (CF. 03302040401).

Il Responsabile Area Coordinamento
Rilascio Concessioni

(Dott. Giuseppe Bagni)
originale firmato digitalmente

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, pratica FC03T0032, a favore della Ditta **Tontola Beach srl (CF. 03302040401)** con sede in via San Pietro n.37/a, 47016 Predappio (FC), Legale Rappresentante sig. **Molinari Domenico - CF MLNDNC30A23H017N.**

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'aumento dell'occupazione dell'area demaniale per mq 600,00, identificati catastalmente al Foglio 53 fronte Mappale 386, sul fiume Rabbi nel comune di Predappio (FC) - loc.tà Tontola di cui alla determinazione n.9352 del 13/07/2012 portando i mq occupati ad un totale di mq 7.850,00, così come dettagliatamente descritta negli elaborati grafici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti del Servizio;

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2022.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo fissato per l'anno 2017 in €.4.063,93 (quattromilasessantatre/93). In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

b. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del

31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

c. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del Concessionario, pari ad €4.063,93 (quattromilasessantatre/93), dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

d. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

d. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

e. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

f. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio.

g. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

h. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

i. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

j. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

k. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

l. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

PRESCRIZIONI IDRAULICHE

Si riportano nel seguito le prescrizioni tratte dalla Determinazione Dirigenziale n. 2472 del 12/12/2016 inerente il Nulla Osta per i soli fini idraulici emanato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile che si assumono come prescrizioni idrauliche nel presente disciplinare.

1. le reti di recinzione dei campi da beach tennis insieme ai relativi pali di sostegno dovranno essere rimossi entro il 30 settembre di ogni anno e riposizionati non prima del 1 maggio di ogni anno; le reti di recinzione dovranno essere poste a non meno di m 10 dal ciglio superiore della scarpata fluviale; qualora sia segnalato l'avvio di una fase di attenzione, con la pubblicazione di un avviso di criticità (a cura di ARPAE) per la zona di allertamento di interesse (Predappio rientra nella zona di allertamento A e confina con la B che è relativa al territorio del comune di Forlì) si dovrà provvedere alla rimozione immediata delle reti di recinzione: le modalità di smontaggio delle stesse saranno articolare nella procedura di emergenza di cui al successivo articolo 17;
2. la validità del presente nulla osta termina con la scadenza della concessione stabilita dall'ARPAE;
3. l'area medesima dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere, che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque;
4. all'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza;
5. ogni variazione delle opere oggetto del presente nulla osta idraulico nonché di qualsiasi successivo intervento dovranno essere preventivamente autorizzati da questo Servizio e dal Servizio S.A.C., ad eccezione degli interventi di manutenzione di cui al successivo punto 6;
6. i materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze; qualsiasi altro materiale di risulta, invece, quali ramaglie o materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di

proprietà demaniale e smaltito secondo la normativa vigente;

7. la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di concessione sono a carico del richiedente; si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta al S.A.C. di Forlì e alla Protezione Civile - Servizio Area Romagna, i soli lavori di estirpazione degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente; in caso contrario, se a ciò non dovesse essere provveduto, sarà cura dell'Amministrazione competente provvedervi a spese del richiedente che non potrà sollevare eccezione alcuna;
8. i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante; l'eventuale taglio di vegetazione dovrà essere smaltito secondo la normativa vigente; l'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata al SAC e alla Protezione Civile - Servizio Area Romagna per le opportune prescrizioni;
9. è assolutamente vietato effettuare qualsiasi stoccaggio di materiale, anche di eventuali prodotti raccolti; analogamente è proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali;
10. l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata, per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio, ad eccezione della tettoia tamponata già esistente, a servizio del manufatto ad uso bar oggetto di precedenti concessioni anche da parte dell'allora Intendenza di Finanza;
11. il presente Nulla Osta non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica; resta a carico del richiedente fare istanza e ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio;

12. nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dall'istante per la perdita di eventuali manufatti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio;
13. è compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare;
14. sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;
15. la presente amministrazione e quella concedente si riservano, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate;
16. il richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso; stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;
17. il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale in sinergia con gli strumenti di protezione civile del Comune; in tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena; detta procedura dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal Richiedente; in particolare la procedura dovrà attivarsi in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del Richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile

Comunale; le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;

18. l'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
19. in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì, può chiedere all'amministrazione concedente - ARPAE, che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, compresa la demolizione di tutti i manufatti presenti, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo; in particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

_____, li _____
(luogo) (data)

Per accettazione
IL RICHIEDENTE:

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.